

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38100 Trento Località Lamar di Gardolo, 81
 Tel. 0461- 968.900 / 1 - Fax 0461- 968.989
 Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
 al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229
info@sintesiservizi.com
<http://www.sintesiservizi.com>

Settembre 2005

Anno II
 N. 8

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti del mese Settembre 2005

6 settembre
 Martedì

- Elenchi Intra relativi al mese di luglio 2005

16 settembre
 Venerdì

- Versamento Iva mese di agosto 2005
 - Versamento ritenute fiscali
 - Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori

20 settembre
 Martedì

- Elenchi Intra relativi al mese di agosto 2005

30 settembre
 Venerdì

- MOD. 770/2005 semplificato: invio telematico

Sommario

Pag. 1.....	Scadenze del mese
Pag. 2.....	La tassazione delle indennità e dei rimborsi spese per trasferte del personale dipendente
Pag. 3.....	segue - La tassazione delle indennità e dei rimborsi spese per trasferte del personale dipendente
Pag. 3.....	Il regime fiscale e contabile agevolato per le nuove iniziative
Pag. 4.....	segue - Il regime fiscale e contabile agevolato per le nuove iniziative

FISCO PRATICO

magazine

Settembre 2005

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Indennità e rimborsi spese per trasferte di amministratori, dipendenti e collaboratori

Premessa

I redditi in questione sono quelli relativi alle indennità ed ai rimborsi spese percepiti per **trasferte** o missioni dai **lavoratori dipendenti** e, dal 1° gennaio 2001, dagli **amministratori** e dai **collaboratori** coordinati e continuativi.

Tali indennità e rimborsi spese sono erogate ai dipendenti - collaboratori o amministratori quando gli stessi svolgono un'attività **fuori dalla propria sede di lavoro** (C.M. 326/97).

Parametri che influiscono sul trattamento fiscale dei rimborsi spese

Il trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi in questione differisce principalmente in funzione di due parametri:

- 1) **Ambito territoriale** in cui ha luogo la trasferta, rispetto alla sede di lavoro (rilevabile dalla documentazione relativa all'assunzione del dipendente),
- 2) **Modalità tecnica** adottata per il rimborso della spesa o per l'erogazione dell'indennità.

Sulla base del primo parametro è possibile operare una distinzione tra tre diversi tipi di rimborsi o indennità riguardanti rispettivamente le trasferte/missioni in territorio comunale, extracomunale oppure all'estero.

Trasferte o missioni nel territorio comunale

Le indennità ed i rimborsi spese relativi alle **trasferte o missioni nell'ambito del comune** in cui si trova la sede di lavoro del dipendente/collaboratore o amministratore costituiscono integralmente reddito, ad eccezione dei **rimborsi di spese di trasporto** (ad es. taxi, mezzi pubblici, ecc.) comprovati da documenti provenienti dal vettore (**biglietti, ricevute**, etc.).

Inoltre è opportuno che dalla documentazione interna all'azienda **risulti in quale giorno** l'attività del dipendente è stata svolta all'esterno dell'ordinaria sede di lavoro.

Trasferte o missioni fuori dal territorio comunale

In relazione a dette trasferte o missioni sono ammessi tre sistemi di rimborso, che garantiscono al dipendente/collaboratore o amministratore l'esenzione da tassazione:

- 1) **Rimborso analitico (o a "piè di lista")**. Prevede il rimborso dietro presentazione di idonea documentazione da parte del dipendente / collaboratore o amministratore delle spese da questi sostenute. In tale caso possono essere rimborsate in **esenzione senza limite di importo** le **spese di viaggio** (ad. es. aereo, treno), di **trasporto** (ad es. taxi, autobus), di **alloggio** (albergo) e di **vitto** (ristorante). Altre eventuali spese sostenute (ad es. spese telefoniche, mance o spese di lavanderia) non costituiscono reddito nella misura massima giornaliera pari ad **Euro 15,49**.
- 2) **Rimborso forfetario**. Comporta l'erogazione di un'indennità di trasferta **esente da imposte fino ad un massimo di Euro 46,80** (se l'importo corrisposto supera questo limite, viene assoggettata a tassazione la sola eccedenza). Nel caso in cui al dipendente/collaboratore o amministratore vengano rimborsate in aggiunta all'indennità forfetaria altre spese adeguatamente documentate, tali rimborsi sono interamente imponibili, ad **eccezione delle spese di viaggio e trasporto**. Infine, se il dipendente/collaboratore o amministratore utilizza la propria auto per la trasferta è ammesso il rimborso in **esenzione dell'indennità chilometrica**.
- 3) **Rimborso misto**. Prevede il rimborso in esenzione di alcune spese sostenute dal dipendente/collaboratore o amministratore e un'indennità forfetaria di trasferta esente da imposta. Le spese di **viaggio e trasporto** rimborsate a piè di lista **non costituiscono in ogni caso reddito**, Per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio il dipendente/collaboratore o amministratore può ricevere **alternativamente in esenzione da tassazione** i seguenti importi:

FISCO PRATICO

magazine

Settembre 2005

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

continua **Indennità e rimborsi spese per trasferte di amministratori, dipendenti e collaboratori**

- a) **prima opzione:** il rimborso delle spese documentate di alloggio *o* **alternativamente** di vitto, più un'indennità forfetaria di **Euro 30,99** al giorno,
- b) **seconda opzione:** il rimborso delle spese documentate di alloggio e vitto più un'indennità forfetaria di **Euro 15,49** al giorno.

I tre criteri di rimborso citati sono da considerarsi **alternativi** con riferimento ad ogni **singola trasferta**: è quindi possibile utilizzare un metodo di rimborso per tutte le giornate rientranti nella stessa trasferta, mentre è ammesso diversificare il criterio di rimborso da una trasferta ad un'altra.

Trasferte all'estero

Nel caso in cui le trasferte o missioni si svolgano in **territorio estero**, si applicano i tre criteri di rimborso relativi alle trasferte/missioni in territorio extracomunale con alcune varianti.

- 1) Nel caso del **rimborso analitico**, il limite di esenzione delle spese diverse da quelle di vitto, alloggio, viaggio e trasporto è elevato ad **Euro 25,82** al giorno;
- 2) nel caso del **rimborso forfetario**, il limite di esenzione dell'indennità di trasferta giornaliera è elevato ad **Euro 77,47**;
- 3) nel caso del **rimborso misto**, i limiti massimi dell'indennità di trasferta esente sono innalzati

a **Euro 51,65** per la prima opzione ed **Euro 25,82** per la seconda opzione.

Indennità e maggiorazioni di retribuzione spettanti ai dipendenti e collaboratori "trasfertisti"

Nel caso in cui le **indennità e maggiorazioni di retribuzione** spettanti ai dipendenti/collaboratori (cosiddetti "trasfertisti") non siano legate alle singole trasferte, ma siano **attribuite per contratto** a tutti i giorni retribuiti, esse costituiscono reddito di lavoro dipendente nella **misura del 50%**.

A tale tipologia di indennità appartengono ad **esempio**:

- le indennità e maggiorazioni di retribuzioni spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle **attività lavorative in luoghi sempre variabili** e diversi, anche se corrisposte con carattere di **continuità**,
- le indennità corrisposte agli **ufficiali giudiziari** per le **notifiche** effettuate.

Qualora i dipendenti/collaboratori "trasfertisti" siano obbligati a prestare la loro attività lavorativa in un dato ambito territoriale limitato si applica la disciplina dei rimborsi spese e delle indennità concessi ai dipendenti in caso di trasferta.

Il regime fiscale e contabile agevolato per le nuove iniziative

Contenuto dell'agevolazione

Il regime fiscale agevolato prevede sia un'agevolazione sulla **determinazione del reddito** ai fini Irpef, che una **semplificazione degli adempimenti** contabili, come di seguito specificato.

Imposta sostitutiva

I soggetti ammessi all'agevolazione possono avvalersi, **per il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e per i due successivi**, di un regime fiscale agevolato che prevede la tassazione del reddito di lavoro autonomo o d'impresa con un'**imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 10%**.

Il predetto reddito, determinato secondo le **regole delle imprese in contabilità semplificata**, non partecipa alla determinazione del reddito complessivo Irpef e non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali Irpef.

Il reddito di tali soggetti è comunque assoggettato alle **regole ordinarie ai fini Iva ed IRAP**.

Imprese familiari

Per le **imprese familiari**, l'imposta è dovuta dal titolare dell'impresa; in tal caso è l'intero reddito d'impresa realizzato, comprensivo delle quote attribuite ai collaboratori familiari o al coniuge, ad essere assoggettato ad imposta sostitutiva.

FISCO PRATICO

magazine

Settembre 2005

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

continua **Il regime fiscale e contabile agevolato per le nuove iniziative**

Soggetti ammessi ed esclusi

Contribuenti ammessi	Contribuenti esclusi
<ul style="list-style-type: none"> - Persone fisiche che iniziano un'attività di lavoro autonomo o d'impresa 	<ul style="list-style-type: none"> - Società - Persone fisiche esercenti imprese, che applicano le imposte sui redditi e l'Iva in base a regime forfettari

Adempimenti esonerati ed obbligatori

Adempimenti esonerati	Adempimenti obbligatori
<ul style="list-style-type: none"> - Registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini Irpef, Irap e IVA - Liquidazioni e versamenti periodici ai fini IVA, - Versamento dell'acconto annuale Iva, - Versamento delle addizionali comunali e regionali all'Irpef. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fatturazione e certificazione dei corrispettivi, - Conservazione in ordine cronologico della documentazione emessa e ricevuta, - Presentazione delle dichiarazioni annuali, - Versamento annuale dell'Iva, - Versamento dell'acconto e del saldo dell'Irap, - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef da versare entro i termini stabiliti per il saldo dell'Irpef, - Tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d'imposta.

Condizioni per usufruire dell'agevolazione

Condizioni	Modalità
1) Nuove iniziative	<ul style="list-style-type: none"> - Il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti, neppure in forma associata o di impresa familiare, un'attività artistica, professionale o d'impresa; la semplice apertura della partita Iva non è considerata automaticamente causa di esclusione, occorrendo a tal fine l'effettivo esercizio dell'attività; - La nuova attività non deve costituire una mera continuazione di un'attività, svolta in precedenza nelle forme di lavoro dipendente o autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, ad esclusione delle ipotesi di praticantato obbligatorio previsto ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
2) Limiti di ricavi	<ul style="list-style-type: none"> - L'ammontare dei ricavi (o dei compensi) non deve superare i seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> - Euro 30.987,41 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per i lavoratori autonomi, - Euro 61.974,83 per le imprese esercenti altre attività; - Nel caso di proseguimento di un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel precedente periodo d'imposta non deve superare i seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> - Euro 30.987,41 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, - Euro 61.974,83 per le imprese esercenti altre attività;
3) Regolarità contabile/amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> - devono risultare regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi.